



REPUBBLICA ITALIANA

145/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al **n. 61460** del registro di segreteria, promosso da:

omissis, nata a *omissis* l'*omissis* (C.F. *omissis*), ivi residente, via *omissis*, moglie erede di *omissis* nato a *omissis* l'*omissis* e morto a *omissis* il *omissis*, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonaiuti, (pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org; n. fax 06.3700620) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto (pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org; n. fax 06.3700620) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16.

Appellante

Contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*,
con domicilio in Roma, viale dell'Esercito 186 – 00143, nonché presso
l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12;

Appellato

avverso

la sentenza n. 183/2023 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio del 22.03.2023, pubblicata mediante deposito in
segreteria il 29.03.2023;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 18 settembre 2025, svolta con
l'assistenza del segretario, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la
relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'Avv. Massimo Silvestri
(per delega dell'avv. Paolo Bonaiuti e dell'avv. Susanna Chiabotto) per
l'appellante e il Tenente Colonnello Roberto Sulli (per delega della
dott.ssa Antonella Isola) per il Ministero della Difesa.

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, il signor *omissis* ha impugnato (producendo
consulenza medico-legale di parte) il decreto n. 426 del 04.06.1983 con
il quale il Ministero della Difesa ha respinto la domanda di pensione
privilegiata per le infermità "otite media catarrale cronica" e "colite
spastica", in tesi contratte durante il servizio militare (dal 14.05.1975 e
congedato il 27.06.1976) in quanto ritenute non dipendenti da causa di
servizio, come da parere negativo espresso in merito dalla C.M.O. di

Roma n. 4607 del 12-12-1981.

Con sentenza n. 183/2023, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dopo aver acquisito un motivato parere dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, ha respinto il ricorso, per mancanza di un comprovato nesso di causalità tra le suddette patologie e il servizio militare espletato.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la signora *omissis* (erede del sig. *omissis*), che, dopo aver compendiato l'evoluzione delle patologie e sintetizzato l'andamento del giudizio di primo grado, ha articolato i motivi di appello di seguito compendiati.

A) "Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e segg. legge 1092/73, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nella procedura. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile. *Error in procedendo*. Violazione dell'art. 195 c.p.c. e dell'art. 97 codice di giustizia contabile. Violazione artt. 111 e 24 della Costituzione, art. 79 Disp. att. c.p.c., art. 174 e 101 c.p.c.. Violazione della pronuncia n. 84/2003 della Corte costituzionale. Violazione della composizione collegiale dell'U.M.L."

Premesso che il giudice originariamente assegnatario del giudizio si era riservato sull'istanza di sostituzione del C.T.U. incaricato (non avendo l'U.M.L. assolto a quanto demandato dal Giudice con le ordinanze istruttorie n. 28/2020 e n. 220/2020), l'appellante ha

evidenziato che detta riserva non è stata mai sciolta e che in ogni caso la relazione finale dell'UML non avrebbe preso "nella benché minima considerazione le note critiche redatte nell'interesse del ricorrente dal Prof. Giuseppe Rallo" (di cui non vi sarebbe traccia nel parere definitivo), omettendo di prendere posizione sulle stesse e senza rispettare le scansioni procedurali contemplate nelle ordinanze istruttorie (nn. 28/2020 e n. 220/2020) a tutela del contraddittorio (art. 195 cpc e 97 c.g.c), depositando direttamente il parere definitivo e "sostenendo che l'elaborato del Prof. Rallo non potesse essere preso in considerazione in quanto le osservazioni ivi riportate non sarebbero state fatte presenti in sede di esame obiettivo".

Inoltre, l'appellante ha lamentato che l'UML che ha reso il parere definitivo "si compone collegialmente in maniera totalmente diversa tra il primo e secondo parere quanto a Direttore dell'Ufficio e al Dirigente Medico Responsabile del Procedimento, non è dato sapere quanto agli specialisti, essendo gli stessi ignoti, con ciò configurandosi un'ulteriore violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio".

Ciò nonostante, ha lamentato l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe <<immediatamente introitato la causa in decisione, depositando la sentenza oggi impugnata, per giunta fornendo una motivazione sui punti sopra evidenziati del tutto superficiale, con la quale ha travolto a mo' di "rullo compressore" le legittime e, si ritiene, fondate istanze del ricorrente ...>>.

Nel merito, l'appellante, richiamato il disposto dell'art. 64 del DPR n.

1092/1973 e la giurisprudenza contabile sulla ricostruzione del nesso di causalità tra infermità e servizio, ha lamentato il difetto di motivazione (motivazione apparente) della sentenza gravata (con particolare riguardo per le osservazioni del prof. Rallo) su un punto dirimente della controversia, evidenziando che dagli atti matricolari si evincerebbe che l'ex militare non aveva alcuna patologia all'atto dell'arruolamento, che il primo ricovero è avvenuto dopo poco più di tre mesi dall'incorporamento, ulteriori ricoveri sono avvenuti nei mesi successivi (uno di quasi due mesi), in particolare quello del 28/10/1975 cessato con giudizio di "idoneità".

L'appellante ha quindi concluso chiedendo di "dichiarare la nullità della sentenza impugnata e accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, previa istruzione della domanda ex art. 197, 2° comma del Codice di Giustizia Contabile, riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4° comma del Codice di Giustizia Contabile".

Con memoria in atti al giorno 1° agosto 2025, si è costituito il Ministero della Difesa, che, dopo aver compendiato l'iter processuale di primo grado, ha sostenuto che l'appello sia "inammissibile oltre che infondato".

In particolare, secondo il Dicastero, il giudice di primo grado avrebbe basato il proprio iter logico-decisionale sull'esame della documentazione sanitaria probante allegata da entrambe le parti in causa, a seguito di attento esame delle risultanze della CTU,

comparate con le osservazioni rese dai Periti di parte, fornendo esaustiva ragione del proprio convincimento, evidenziando, tra l'altro, che "i disagi psico-fisici e climatico ambientali propri della vita del militare, che vengono richiamati nella perizia medica del Dott. Robert Jakasovic quale causa di sofferenza dell'organo uditivo, non risultano provati né nel parere del dirigente del servizio sanitario del 01/12/1978 (doc.n.4 del Ministero della difesa), che ha ritenuto che il servizio prestato, tenuto conto degli atti e delle testimonianze prodotti dall'interessato, delle caratteristiche dell'infermità accusate, delle modalità e dei tempi del servizio prestato, sia stato una semplice occasione e non la causa preponderante nel determinismo delle lesioni lamentate, né nel rapporto informativo del 13/04/1978 (doc.5 del Ministero della Difesa)...".

Il ricorrente non avrebbe dunque comprovato il nesso di dipendenza causale e, nel contempo, il giudice avrebbe valutato le argomentazioni avanzate dal ricorrente e compiutamente motivato la sentenza gravata.

Per contro, secondo il Dicastero, l'appellante chiederebbe, nella sostanza, un riesame nel merito della controversia, con riguardo al riscontro della dipendenza da causa di servizio.

Il Ministero ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello o comunque di respingerlo nel merito, con vittoria di spese di giudizio.

All'udienza del 18 settembre 2025, le parti presenti hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni già articolate, insistendo

nelle conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

[1] Con articolato motivo di ricorso, già compendiato, l'appellante ha lamentato la "Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e segg. legge 1092/73, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nella procedura. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile. *Error in procedendo*. Violazione dell'art. 195 c.p.c. e dell'art. 97 codice di giustizia contabile. Violazione artt. 111 e 24 della Costituzione, art. 79 Disp. att. c.p.c., art. 174 e 101 c.p.c.. Violazione della pronuncia n. 84/2003 della Corte costituzionale. Violazione della composizione collegiale dell'U.M.L."

In proposito, osserva il Collegio, in via preliminare, che l'art. 170 del codice di giustizia contabile espressamente prevede, in funzione limitativa dell'ambito di appellabilità delle sentenze in materia pensionistica, che "Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Nel contempo, l'articolo 170, comma 4, del codice di giustizia contabile prevede che "Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente

questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello”.

La disposizione codicistica ha sostanzialmente riproposto il contenuto della previgente disposizione di cui all’art. 1, V comma, del d.l. n. 453/1993, in ordine alla quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. n. 10/QM/2000) hanno avuto modo di affermare che “il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti” le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di “un procedimento fortemente garantistico” in sede amministrativa.

Inoltre, la menzionata giurisprudenza delle Sezioni riunite ha avuto cura di puntualizzare i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la “*ratio decidendi*”);
- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e

aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

In definitiva, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Sez. App. Sicilia, sent. n. Corte conti, Sez. I App. n. 69/2024; 283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).

Nel caso di specie, il merito della vicenda riguarda proprio ed essenzialmente il riscontro della dipendenza da causa di servizio delle infermità “otite media catarrale cronica” e “colite spastica”, palesatesi durante il servizio militare di leva e ritenute dal primo giudice come non dipendenti da causa di servizio.

Devono pertanto esser ritenute inammissibili le censure articolate dall'appellante nell'atto di appello e relative al riscontro nel merito del riferito nesso eziologico.

[2] Quanto alla censura inerente alla omessa o apparente motivazione, essa consente l'appello pensionistico soltanto qualora “nel

ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un'omissione nell'esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte" (cfr., *ex plurimis*, Sez. appello Sicilia, sent. n. 69/2024).

Orbene, nel caso di specie, l'esame della sentenza gravata evidenzia come il giudice di prime cure abbia adeguatamente motivato il *dictum*, in quanto:

- ha rilevato che " né dal ricorso introduttivo, né dalla documentazione allegata, né tantomeno dalle perizie mediche di parte del Dottor Cesare Maria Fiorani del 6.3.2017 e del Dottor Robert Jakasovic del 1.7.2019 emergono specifici fatti di servizio in dipendenza dei quali sarebbero insorte le infermità al sistema uditivo e all'apparato digerente", essendosi il ricorrente limitato a dedurre una generica e non circostanziata situazione di "disagi ambientali cui il ricorrente fu sottoposto durante lo svolgimento delle attività addestrative esterne alla caserma previste dal servizio militare nonché a causa dei servizi di guardia".

- ha argomentato che i disagi psico-fisici e climatico ambientali propri della vita del militare, che vengono richiamati nella perizia medica del Dott. Robert Jakasovic quale causa di sofferenza dell'organo uditivo, non risultano provati né nel parere del dirigente del servizio sanitario

del 1.12.1978 (che ha ritenuto che il servizio prestato, tenuto conto degli atti e delle testimonianze prodotti dall'interessato, delle caratteristiche dell'infermità accusate, delle modalità e dei tempi del servizio prestato, sia stato una semplice occasione e non la causa preponderante nel determinismo delle lesioni lamentate), né nel rapporto informativo del 13.4.1978;

- ha affermato che nessun rapporto di derivazione causale o concausale tra i fatti di servizio e l'affezione "colite spastica" risulta dagli atti di causa, in particolare dalle perizie medico legali di parte dei dottori Fiorani (6 marzo 2017) e Jakasovic (1.7.2019), in quanto entrambe riferite solo all'affezione all'apparato uditivo;

- ha richiamato le considerazioni espresse dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute nella relazione del 12 settembre 2019, confermate in quella del 7 aprile 2022;

- ha evidenziato, quanto all'organo uditivo, che l'UML ha argomentato che si tratta di "un'infermità legata a fattori microbiologici ubiquitari, e, quindi, non tipici dell'ambiente militare, in cui il ricorrente ha prestato servizio";

- ha sottolineato, con riguardo alla "colite spastica", che l'UML ha precisato che si tratta di "un'affezione digestiva di natura endogeno costituzionale, legata ad una condizione di alterata motilità dell'intestino e di aumentata sensibilità al dolore viscerale, nella cui patogenesi, infatti, nessuna causa organica è stata accertata, e che, clinicamente si esprime con una sintomatologia (dolore, diarrea e/o stitichezza), solitamente ad andamento intermittente con intervalli di

benessere anche di anni”.

Ritiene dunque il Collegio che la sentenza gravata non possa, *ictu oculi*, essere annullata con rinvio ex art. 170, comma 4, del codice di giustizia contabile “per omessa o apparente motivazione”.

[3] Quanto alla lamentata violazione del principio del contraddittorio nonché del “principio di governo delle prove” e degli articoli 195 c.p.c. e dell’art. 97 codice di giustizia contabile, si è già rilevato come il giudice di prime cure ha motivato la sentenza dando atto che l’UML ha esaminato e confutato ben due relazioni medico-legali prodotte dal ricorrente, tenendo dunque in adeguato conto le prerogative difensive dell’attuale appellante.

Pertanto, il giudice contabile di prime cure, dopo aver disposto (ord n. 39/2019) l’acquisizione di un parere medico-legale in contraddittorio con il ricorrente (anche mediante l’invio della bozza di parere ai fini delle eventuali osservazioni) e aver ricevuto comunicazione (missiva del 7 agosto 2019) dell’invio della bozza alle parti (previa visita medica con l’intervento del CTP del ricorrente, prof. Rallo), ha ricevuto (missiva datata 12/9/2019) il parere definitivo, nel quale si riferisce che, dopo l’invio alle parti della bozza di parere, soltanto il Ministero della Difesa aveva presentato una interlocuzione, concordando con la bozza provvisoria.

Per contro, risulta agli atti che soltanto in data 26/9/2019 il ricorrente aveva inviato a questa Corte una relazione con osservazioni rispetto alla bozza preliminare di relazione dell’UML.

A seguito delle osservazioni della difesa, la Corte di prime cure,

ritenendo comunque tempestiva la produzione di dette osservazioni (tenuto conto del periodo di sospensione feriale), con ordinanza n. 28/2020 del 6 maggio 2020, ha ordinato all'UML di redigere nuovamente la relazione finale, tenendo specificamente conto delle note critiche redatte dal prof. Rallo e prendendo posizione sulle medesime.

Inoltre, con ordinanza n. 220/2020, il Giudice di prime cure, tenuto conto della sospensione dell'attività dell'UML per emergenza sanitaria (Covid-19), ha nuovamente riassegnato i termini per il completamento delle operazioni peritali.

Conseguentemente, l'UML, in data 7/4/2022, ha rilasciato il parere definitivo.

Nel suddetto parere (pag. 4 e 5), l'UML ha dato conto delle osservazioni rese dal prof., Rallo, nei seguenti termini:

<<Il dott. Rallo, nel suo elaborato, riporta più volte i suoi dubbi, se non le sue certezze, circa l'esame obiettivo e le capacità professionali dello specialista che ha visitato il periziando ('... la diagnosi è stata fondata su una visita otorinolaringoiatrica sommaria, condotta in pochissimo tempo dallo specialista otorinolaringoiatra nominato dal Collegio Medico, il quale, non solo non ha riscontrato la timpanosclerosi bilaterale; ma ha addirittura confermato una capacità uditiva utile alla conversazione in un soggetto affetto da grave ipoacusia bilaterale!!!!... Altresì, risulta difficile comprendere come un soggetto affetto da una gravissima ipoacusia neurosensoriale bilaterale, strumentalmente accertata all'esame audiometrico eseguito in data 16.02.17 presso gli ambulatori della ASL Roma 2 (per la quale è stata

prescritta perfino un ausilio uditivo), possa consentire un udito normale ed una comune conversazione.... Quindi, l'esame della relazione peritale rende subito evidente come l'esame obiettivo riscontrato in sede di visita non corrisponda di fatto alle menomazioni diagnosticate...L'esame obiettivo oggi posto in essere dal consulente otorinolaringoiatra nominato dal Collegio Medico risulta inattendibile...').

Or bene al CTP forse sfugge che durante l'esame obiettivo del periziando egli era presente e che quindi in quella sede poteva:

- Contestare in presenza la visita dello specialista*
- Contestare in presenza la professionalità dello specialista*
- Visitare, se in grado, direttamente il periziando e far verbalizzare il suo esame obiettivo*
- Richiedere al Collegio di verbalizzare il suo disaccordo con la visita dello specialista.*

Egli si è limitato a produrre, l'esame audiometrico effettuato presso l'ASL Roma 2, e il parere medico legale a firma del dott. R. Jakasovic, specialista otorinolaringoiatra sottolineando, in particolare, anche riportandosi alla stessa, l'idoneità del ricorrente all'epoca della visita di leva e l'esposizione a fattori stressogeni ed ambientali sfavorevoli, durante la prestazione di servizio di leva. Nessuna contestazione relativa all'esame obiettivo.

Pertanto considerate valide le azioni e la professionalità dello specialista ORL, non contraddette in presenza dal CTP di parte ricorrente e quindi in quella sede da egli accolte ed accettate, si conferma il giudizio espresso da questo Ufficio e quindi le affezioni "otite media catarrale cronica" e "colite spastica", di cui al quesito, NON sono dipendenti da causa né concausa efficiente e

determinante di servizio, in quanto non riconducibili, neppure concausalmente, al servizio militare svolto>>.

Risulta dunque *ex actis* che il giudice ha rispettato il principio del contraddittorio in sede di espletamento della prova (*sub specie* dell'acquisizione di parere medico-legale da parte di un organo pubblico, previo contraddittorio con i periti di parte), nel mentre le osservazioni dell'appellante sulla congruità delle conclusioni dell'UML e completezza della motivazione riguardano aspetti relativi al merito e alla "non apparenza" della motivazione, inammissibili e infondate per quanto già esposto, fermo rimanendo che la valutazione negativa dell'organo consultivo riposa essenzialmente sul difetto del nesso di causalità tra servizio svolto e infermità (più che sul grado dell'ipoacusia).

Quanto poi alle "argomentazioni" dell'appellante che riguardano la composizione dell'organo medico-legale collegiale, la censura non risulta articolata specificamente con l'indicazione delle norme (in tesi) violate, essendosi l'appellante limitato a riferire della composizione "totalmente diversa tra il primo e secondo parere quanto a Direttore dell'Ufficio e al Dirigente Medico Responsabile del Procedimento" e che gli specialisti siano rimasti "ignoti", censure evidentemente infondate non essendovi un divieto normativo di modificare i titolari degli uffici amministrativi (e i responsabili di procedimento) e considerato che ciascun soggetto interessato può evidentemente formalmente acquisire (ove si ritenga la questione rilevante) il nominativo di eventuali specialisti incaricati.

L'appello deve dunque essere respinto *in parte qua*.

[3] Le spese di difesa del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità del contenzioso pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da *omissis* e iscritto al n. **61460** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile nel merito della ricostruzione del nesso eziologico tra servizio e infermità e per il resto infondato nei termini di cui in motivazione.

Condanna parte appellante al pagamento, a favore del Ministero della Difesa, delle spese di lite, quantificate in euro 500,00.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/9/2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Natale Longo

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 07/10/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, a tutela dei diritti dei soggetti interessati.

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 07/10/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi